

COMUNE DI STANGHELLA

PROVINCIA DI PADOVA

UFFICIO TRIBUTI

I.C.I. 2010

INFORMAZIONI PER I CITTADINI

Ricordo che a decorrere dall'anno 2008 è **esclusa dall'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo**, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Per gli utenti che sono tenuti al pagamento dell'ICI il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 27.04.2010 ha mantenuto inalterate, anche per l'anno 2010, l'aliquota e la detrazione ICI, nonché le modalità di riscossione con utilizzo del conto corrente postale intestato al Comune.

IL SINDACO
(Solda' Marco)

Maggio 2010

CHI PAGA L' I.C.I.

Deve pagare l'Imposta Comunale sugli Immobili **chiunque è proprietario** di beni immobili (es.: case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili, terreni agricoli) oppure **titolare di diritti reali di godimento** (usufrutto, uso, abitazione, superficie) sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il pagamento compete al locatario. **Non devono pagare l'ICI gli inquilini.**

MODALITA' DI PAGAMENTO

- A) in un'unica soluzione, entro il **16 giugno**.
B) in due rate:
- **entro il 16 giugno** il 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2010
 - **dal 1° al 16 dicembre** il saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2010

BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, la base imponibile è costituita dal valore che si ottiene applicando i moltiplicatori sotto indicati alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rialutate** (cioè aumentate) del 5%:

- a) per la categoria C/1: **moltiplicatore 34**;
b) per il gruppo D e la categoria A/10: **moltiplicatore 50**;
c) per il gruppo B: **moltiplicatore 140**;
d) per i gruppi A (escluso il gruppo A/10) – C (escluso il gruppo catastale C/1): **moltiplicatore 100**;

AREE EDIFICABILI

Sono i terreni edificabili sia urbanizzati che da urbanizzare.

La base imponibile è: **“quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.”** La Giunta Comunale, con proprio provvedimento n° 49 del 24.04.2010, esecutivo, ha approvato il valore minimo delle aree fabbricabili al di sotto dei quali scatta l'attività di accertamento. Ecco uno stralcio:

ZONA T. O. “A” – Centro Storico	Euro	63,00
ZONA T. O. “B” – Completamento patrimonio residenziale esistente – i.f. > 1,5 mc/mq		
- Aree potenzialmente edificabili	Euro	86,00
- Aree potenzialmente non edificabili	Euro	31,00
ZONA T. O. “C1.1” – Espansione patrimonio residenziale esistente in aree centrali i.f. compreso tra 0,5 e 1,5 mc/mq		
- Aree potenzialmente edificabili	Euro	86,00
- Aree potenzialmente non edificabili	Euro	31,00
ZONA T. O. “C1.2” – Espansione patrimonio residenziale esistente in aree periferiche i.f. compreso tra 0,5 e 1,5 mc/mq		
- Aree potenzialmente edificabili	Euro	52,00
- Aree potenzialmente non edificabili	Euro	31,00
ZONA T. O. “C2” – Espansione residenziale – i.f. max 1 mc/mq	Euro	86,00
Aree non urbanizzate	Euro	31,00
ZONA T. O. “D” – Industria, Artigianato, Commercio, Direzionale Indice copertura dal 40% al 60% sup. lotto	Euro	62,00
ZONA T. O. “D2” – Commercio, Attività Direzionali e artigianato di servizio/ Parchi commerciali e grandi strutture di vendita	Euro	70,00
Aree non urbanizzate	Euro	20,00
ZONA T. O. “E” (sottozone “E2.1”-“E2.2”-“E3”)	Euro	52,00
ZONA T. O. “F” – Attrezzature ed impianti di interesse generale:		
- previsione a strade	Euro	5,00
- altre previsioni	Euro	10,00

ZONE DI TUTELA E

FASCE DI RISPETTO – Cimiteriale, Stradale, Ferroviario e corsi d'acqua, Tecnologico,
Verde Privato vincolato

Euro 4,00

Al fine di individuare in quale zona sia inserita l'area fabbricabile, è possibile consultare la cartografia depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Edilizia Privata.

Sono, inoltre, considerate aree edificabili le attività edificatorie in zona rurale da persona fisica né coltivatore diretto né imprenditore agricolo a titolo principale e, quindi, non iscritta negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9.01.63, n° 9 e non soggetta al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, il rapporto volume da edificare/area richiesta pari a 1/1,5 (es. Immobile di 500 mc. area richiesta 750 mq.) Per quanto riguarda le aree edificabili ricadenti in zona C2 e D si ritengono urbanizzate all'atto della presentazione al Comune del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.).

TERRENI AGRICOLI

Per determinare il valore imponibile occorre far riferimento al *reddito domenicale*, risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutato del 25%**, applicando il *moltiplicatore 75*.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti che esplicano la loro attività a titolo principale sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente i 25.822,84 euro.

ALIQUTA

L'aliquota I.C.I. per l'anno 2010 è pari a **5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille)**, ed è stata determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.04.2010;

ABITAZIONE PRINCIPALE

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista di 103,29 euro.

E' considerata come abitazione principale anche quell'occupata da parenti di 1° grado, a condizione che:

- sia il proprietario che l'occupante siano residenti nel Comune di Stanghella;
- che il contribuente che si trova in questa situazione deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi entro il 16 giugno d'ogni anno, in mancanza di detto avviso non si darà corso all'agevolazione prevista.

SUDDIVISIONE DELL'IMPOSTA TRA PIU' PROPRIETARI O PER PERIODI DI POSSESSO

Per suddividere l'imposta in base alla **quota di possesso**, ciascun proprietario dovrà prima calcolare l'imposta dovuta, applicando l'aliquota per mille sull'intero valore imponibile dell'immobile, e, successivamente, **calcolare l'importo dovuto in rapporto alla propria quota di possesso**.

Per suddividere, invece, l'imposta in base al **periodo di possesso**, il proprietario dovrà prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota prevista, e quindi dividere il risultato per dodici e moltiplicarlo per il **numero dei mesi di possesso dell'immobile**.

DECESSO DEL PROPRIETARIO

Se il proprietario dell'immobile è deceduto nel corso del 2010, il pagamento dell'ICI andrà fatto nel modo seguente:

- per il **periodo precedente alla data del decesso**, esso dovrà essere effettuato con bollettino intestato al deceduto, a cura dell'usufruttuario oppure dagli eredi;
- per il **periodo successivo alla data del decesso**, il pagamento dovrà essere effettuato dall'usufruttuario a suo nome oppure dagli eredi, a loro nome, ciascuno per la sua quota di possesso.

A partire dall'anno 2002 la comunicazione di variazione compete all'Ufficio finanziario dove è stata presentata la denuncia di successione.

BOLLETTINI DI PAGAMENTO

Il versamento va effettuato:

- mediante F24;
- mediante l'apposito conto corrente postale nr. **12705323** intestato a: **COMUNE DI STANGHELLA – I.C.I.**, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Alla presente nota informativa vengono allegati bollettini di conto corrente postale da utilizzare per i pagamenti dell'imposta.

Altri bollettini possono essere ritirati presso l'Ufficio Tributi del Comune o presso l'Ufficio Postale di Stanghella.

Nel caso in cui l'ICI fosse dovuta per **più immobili** ubicati nel territorio di Stanghella va effettuato un unico versamento.

Nell'ipotesi di **contitolarità** degli immobili occorrono tanti versamenti quanti sono i contitolari: ciascuno per la rispettiva quota.

DENUNCE DI VARIAZIONI

A partire dall'anno 2008 le dichiarazioni ministeriali ICI non vanno più presentate quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Rimane fermo l'obbligo di espletamento degli adempimenti necessari e quindi della presentazione della dichiarazione ICI per godere di eventuali riduzioni d'imposta (es.: quando l'immobile diventa prima casa, in caso di rilascio di concessione edificatoria, ecc...).

ATTENZIONE

- **il conto corrente intestato al Comune di Stanghella va usato solo per il versamento dell'imposta relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale.**
- **Il pagamento dell'imposta va effettuato solo se l'ammontare annuo della stessa è superiore ad euro 2,00.**
- L'Ufficio Tributi è a disposizione per informazioni più dettagliate nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - telefono 0425/458150.